

Marco Ruotolo
A proposito delle “Presidenze brevi”

Con [un comunicato stampa del 5 febbraio 2013](#), la Corte costituzionale ha avvertito la necessità di “rettificare alcune gravi inesattezze” contenute in articoli di stampa riguardanti le c.d. “Presidenze brevi”. Articoli nei quali è stata criticata la scelta di aver affidato la Presidenza della Corte ad un giudice il cui mandato scadrà il prossimo 16 settembre.

Tra quelli che ho avuto modo di leggere “spicca” l’articolo di Davide Giacalone, intitolato “Sfregio della Corte alla Carta” (*Il Tempo*, 31 gennaio 2013), preceduto da un pezzo di tenore analogo, ma con qualche “inesattezza” in meno, pubblicato *on line* (www.ilpost.it) e seguito da una breve notizia intitolata “Speedy Gonzales alla Consulta...” (*Il Mondo*, 1° febbraio 2013) nonché da un più ampio intervento di Cesare Maffi (*Consulta, ci sono blitzpresidenti*, in *ItaliaOggi*, 2 febbraio 2013).

Secondo Giacalone si *deve* eleggere chi ha a disposizione almeno un triennio, in quanto l’[art. 135, quinto comma, Cost.](#) sancisce che la Corte – i cui giudici sono nominati per nove anni – “elegge tra i suoi componenti ... il Presidente, che rimane in carica un triennio, *ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell’ufficio di giudice*”. Quest’ultimo periodo (evidenziato con il corsivo) confermerebbe che la durata della presidenza dovrebbe essere di almeno un triennio, dovendosi riferire esclusivamente all’ipotesi di rielezione la previsione del divieto di prolungamento del mandato di giudice: “il presidente dura tre anni, può essere rieletto, ma, in questo caso, non prolunga il suo mandato di giudice”. Insomma – secondo questa lettura – eleggere come Presidente un giudice costituzionale il cui ufficio scada prima di un triennio sarebbe scelta “totalmente incostituzionale”, anche se “coscienze e cattedre tacciono”. Giacalone sostiene, infine, che i giudici costituzionali “credono che si sia tutti ignoranti, invece c’è qualche matto che studia” e che è pronto a sfidare chiunque a sostenere un’interpretazione diversa da quella sostenuta nel suo articolo, “con o senza cattedra”.

Non è necessario avere la cattedra, ma forse occorre aver studiato, per sapere che, in base a quanto disposto dall’[art. 135, quinto comma, Cost.](#), il Presidente eletto dura in carica per tre anni, sempre che non cessi dall’ufficio di giudice costituzionale prima della scadenza del triennio. Qualora sia stato eletto quale Presidente un giudice la cui fine del mandato ecceda il triennio, questi avrà la possibilità di essere rieletto, ferma restando, ovviamente, anche in questo caso, la scadenza novennale dell’ufficio di giudice costituzionale. Nessun dubita che quel “fermi *in ogni caso* i termini di scadenza dell’ufficio di giudice” si riferisca sempre e comunque al soggetto

dell'enunciato, ossia al Presidente, e non alla sola ipotesi della sua rielezione. Per sostenere quanto scrive Giacalone, l'[art. 135 Cost.](#) avrebbe dovuto distinguere le posizioni giungendo a riconoscere soltanto a colui che già sia stato Presidente la possibilità di rivestire ulteriormente questa carica per meno di un triennio (se così fosse la "seconda" presidenza potrebbe pure essere brevissima). In conseguenza la Costituzione avrebbe dovuto sancire che è eleggibile come Presidente soltanto il giudice che, in ragione della scadenza del suo ufficio, possa garantire l'espletamento della funzione presidenziale per un triennio. Il che non è, stando al tenore dell'[art. 135 Cost.](#) e alla sua *ratio* che è soltanto quella di scongiurare il prolungamento dell'ufficio del giudice costituzionale che sia stato eletto Presidente. È quanto si trova scritto – in termini non troppo dissimili da quelli qui proposti – in tutti i manuali di diritto costituzionale, con qualche approfondimento in più in quelli di giustizia costituzionale.

Esclusa l'incostituzionalità della scelta compiuta dalla Corte – da ultimo con l'elezione del Prof. Gallo – si può ragionare in ordine all'opportunità di designare alla carica di Presidente un giudice che cessi dalle funzioni entro un lasso temporale ristretto. Ma – come puntualmente rilevato nel comunicato della Corte – l'argomento non può essere quello dell'aggravio dei costi per lo Stato. Vero è che il Presidente ha un'indennità di funzione, ma questa non comporta vantaggi pensionistici quando sia goduta per meno di un intero anno solare. Quell'indennità, insomma, comunque spetterebbe al giudice che svolge la funzione di Presidente (quale che sia la sua perduranza nell'ufficio) e comporterebbe un "aggravio" pensionistico soltanto per l'ipotesi di godimento ultrannuale. Un argomento in meno (anzi contro) la sostenuta opportunità (se non addirittura necessità) di presidenze "lunghe", non essendo nemmeno vero che gli *ex* Presidenti conservano "l'auto blu a vita", come invece sostiene Maffi, poiché questo "privilegio" è concesso ora solo temporaneamente a tutti gli *ex* giudici costituzionali (per la durata di dodici mesi dalla scadenza della carica).

Semmai l'argomento contro le presidenze "brevi" potrebbe essere quello della necessità di una programmazione adeguata dei lavori della Corte, il calendario dei quali è scandito dal Presidente, cui spetta altresì nominare i giudici relatori delle cause. Proprio i riconosciuti poteri di organizzazione, direzione e impulso dei lavori – nonché, magari, l'esigenza di avere a disposizione un lasso temporale sufficiente per poter sovrintendere, ove necessario, ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi di supporto – potrebbero indurre a criticare presidenze (troppo) brevi, di due o tre mesi, come in passato è accaduto. Ma, salvo casi estremi, la scelta del giudice più anziano di carica (o di uno tra quelli aventi pari anzianità di carica, in caso di contestuale scadenza dall'ufficio) sembra essere la migliore per scongiurare la formazione di indirizzi di politica giudiziaria all'interno del Collegio, nella ricerca, da parte del singolo, di un consenso che possa poi tradursi

nell'ottenimento della maggioranza richiesta per essere eletto Presidente. Insomma – come molti hanno scritto – la preferenza per il criterio dell'anzianità di carica si giustifica in ragione di un'esigenza di “spersonalizzazione” del ruolo del Presidente, in nome di una collegialità che lo vuole, effettivamente, *primus inter pares*. Certo, il predetto criterio non è esclusivo, ma la sua forza è destinata a crescere tanto più i mezzi di comunicazione di massa tendano pregiudizialmente a dipingere la Corte costituzionale come organo “di parte”. Una delle possibili difese a questa accusa è proprio l'elezione del giudice più anziano in carica (o di uno tra quelli aventi pari anzianità di carica, in caso di contestuale scadenza dall'ufficio), anche quando i termini del mandato siano molto vicini. Proprio articoli come quelli che hanno indotto la Corte a redigere il comunicato stampa finiscono, insomma, per fornire argomenti per sostenere l'opportunità perfino di presidenze brevissime, di due o tre mesi. Anche rispetto alla scelta del Presidente del collegio, infatti, l'esigenza di apparire (oltre che essere) imparziale, che dovrebbe valere per ogni giudice compreso quello costituzionale, può far premio su ogni altra, pur nobile, ragione.